

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2001, N. 37.

«Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica – Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 3 DEL 16 GENNAIO 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione dell'art.12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4)

1. L'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:

“Art. 12.

(Contribuenza)

1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio, quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio.

Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale beneficio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con il piano annuale di riparto, adottato dal consorzio sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili, ed è esigibile a norma dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 da parte dei consorzi di bonifica.

3. Per i fini di cui al comma 2, entro il termine perentorio di dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consorzio di bonifica adotta un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la qualificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

Il piano e il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale.

4. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

5. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine le Autorità d'ambito di cui alla L.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni, sulla base di una convenzione – tipo approvata dalla Giunta regionale.

6. Le Autorità d'ambito e i Consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 5 entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. In attesa della adozione del nuovo piano di classifica previsto dall'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge i consorzi provvedono ad adeguare il piano di riparto della contribuzione per l'anno 2002 alle disposizioni dello stesso articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 27 dicembre 2001

LORENZETTI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa del Consigliere Crescimbeni, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 18 luglio 2000, atto consiliare n. 99 (VII<sup>a</sup> Legislatura).
- Assegnato per il parere alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente “Attività economiche – Assetto e utilizzazione del territorio – Ambiente e infrastrutture – Formazione professionale”, il 19 luglio 2000.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Bocci, deliberazione n.986 del 1° agosto 2001, atto consiliare n.828 (VII<sup>a</sup> Legislatura).
- Assegnato per il parere alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente “Attività economiche – Assetto e utilizzazione del territorio – Ambiente e infrastrutture – Formazione professionale”, l'11 settembre 2001.
- Espletate sugli atti le seguenti audizioni: con i Presidenti dei Consorzi di Bonifica in data 18 ottobre 2001, con il Comitato per l'Abolizione della Tassa Tevere/Nera in data 18 ottobre 2001 e con le Associazioni Agricole in data 15 novembre 2001.
- Testo unificato e licenziato dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente il 6 dicembre 2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal Presidente Gobbini (atto n.99-828/bis).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 18 dicembre 2001, deliberazione n. 177.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota al titolo della legge:

– La legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 recante “Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica”, è pubblicata nel B.U.R. n.6 del 7 febbraio 1990.

Note all’art.1, comma unico, parte novellistica:

– Si riporta il testo dell’art.21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” (pubblicato nella G.U. n.79 del 4 aprile 1933):

«Art. 21.

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette».

– Il testo degli artt. 14 e 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994), è il seguente:

«Art. 14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Gli utenti sono tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E’ fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Art. 27. Usi delle acque irrigue e di bonifica.

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. L’autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l’amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati

al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n.368.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto».

– La legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 recante “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche”, è pubblicata nel B.U.R. n.62 del 10 dicembre 1997.